



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PER LA RICERCA
INDUSTRIALE

STATUTO

Associazione italiana per la Ricerca Industriale



Testo approvato dalla Assemblea Straordinaria dei Soci Airi il 2 dicembre 2021

Viale Gorizia 25 c – 00198 Roma
Tel. 06 8848831
www.airi.it – info@airi.it - airicert@pec.airi.it

INDICE

Denominazione - Definizione di attività - Scopo – Sede (Artt. 1 – 4)	1
Patrimonio - Esercizi sociali (Artt. 5 – 6)	2
Soci - Criteri di ammissione - Quote di associazione (Artt. 7 – 10)	3
Organi dell'Associazione (Artt. 11 – 20).....	4
Durata e scioglimento (Artt. 21 – 22).....	9
Controversie (Artt. 23)	9

Denominazione - Definizione di attività - Scopo – Sede

ARTICOLO 1

È costituita l'associazione senza fini di lucro denominata: «ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA INDUSTRIALE» e in forma abbreviata «AIRI».

ARTICOLO 2

Ai fini del presente Statuto, per «ricerca industriale» si intendono le attività di ricerca scientifica e tecnologica, di sviluppo sperimentale e di innovazione effettuate nei laboratori e nei centri di ricerca privati, pubblici e a partecipazione mista, che siano intese ad affrontare problemi di interesse industriale attinenti a prodotti, processi o servizi.

Gli aspetti di tale attività che interessano l'associazione sono quelli indicati nell'articolo 3.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha lo scopo di svolgere mediante le azioni più opportune, in Italia, nell'ambito dell'Unione Europea e a livello internazionale, un ruolo attivo per promuovere la cooperazione nella ricerca industriale attraverso:

- a) lo scambio di informazioni e di pratiche, in generale la collaborazione tra imprese, organismi di ricerca, ricercatori, tecnologi e specialisti della ricerca;
- b) lo studio, la definizione e la promozione dei provvedimenti più opportuni affinché la ricerca industriale italiana costituisca un sistema in grado di contribuire in modo efficiente, responsabile e integrato alla competitività, sostenibilità, innovazione, transizione digitale del Paese;
- c) lo sviluppo di progetti e attività che si inseriscano anche in programmi per il finanziamento, potenziamento e sostegno della ricerca di carattere regionale, nazionale ed europeo, favorendo i rapporti con Associazioni similari esistenti negli altri Stati e i partenariati progettuali di carattere transnazionale;
- d) attività di comunicazione, studio, formazione, orientamento e divulgazione utili a costruire una cultura favorevole alla diffusione della scienza, tecnologia, ingegneria, matematica, con particolare riferimento ai cicli di istruzione superiori e universitari per quanto attiene i contenuti più vicini alla cultura industriale, la sostenibilità e la ricerca responsabile.

Inoltre, sempre in armonia con gli interessi generali perseguiti, l'Associazione può:

- 1) realizzare e promuovere, anche in collegamento con altre associazioni, enti, istituzioni e imprese, nazionali o internazionali, studi e pubblicazioni in materia di ricerca industriale, curando la raccolta e l'elaborazione di dati e notizie che possano interessare i Soci;
- 2) fornire ai singoli Soci o gruppi di Soci, organismi o Enti, privati o pubblici, addebitandone i costi relativi, consulenze e servizi, nonché effettuare indagini o raccolta di dati e documentazione;
- 3) curare e promuovere programmi di studio e di indagine aventi oggetto attinente alla ricerca industriale ovvero materie affini o complementari;

- 4) curare e promuovere corsi di formazione, seminari e di borse di studio in materie scientifiche o tecniche anche per conto di soci, di gruppi di soci o di terzi, nel campo della ricerca industriale;
- 5) conferire e finanziare sia direttamente, sia per conto di soci, gruppi di soci o di terzi, incarichi di studio in materia di ricerca industriale, da svolgersi in Italia o all'estero, a privati, enti o associazioni;
- 6) effettuare ogni altra iniziativa, anche per conto di Soci, gruppi di Soci o di terzi, volta a promuovere sia direttamente, sia indirettamente lo sviluppo della ricerca industriale.

Per il raggiungimento dei predetti scopi l'Associazione potrà operare in collaborazione con altre associazioni, istituzioni o enti, imprese, nazionali o internazionali, privati o pubblici.

Per l'esecuzione di studi, progetti di ricerca, o servizi, l'Associazione potrà inoltre creare nel suo interno, anche su proposta di soci, gruppi di soci o di terzi, in tal caso addebitando loro i relativi costi di funzionamento, centri autonomi di competenza, da disciplinarsi con appositi regolamenti da concordarsi con le parti.

ARTICOLO 4

L'Associazione ha sede in Roma.

Il Consiglio direttivo potrà inoltre deliberare l'istituzione di uffici in altre città dello Stato italiano e dell'Unione Europea.

Patrimonio - Esercizi sociali

ARTICOLO 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali contributi, donazioni e lasciti;
- d) dal fondo comune sociale costituito dalle quote annuali di associazione e dalle quote di ammissione.

Per lo svolgimento dell'attività sociale ed il funzionamento degli uffici l'Associazione provvede mediante:

- e) i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- f) gli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- g) il fondo comune sociale.

E' fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, utili, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

ARTICOLO 6

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnati da una relazione illustrativa.

Il bilancio consuntivo deve essere consegnato al Collegio dei Revisori dei Conti almeno trenta giorni prima della data fissata al comma successivo.

Il bilancio consuntivo con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e quello preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione dieci giorni prima della data fissata per la riunione della Assemblea generale, e inviati ai Soci affinché possano prenderne visione.

Soci - Criteri di ammissione - Quote di associazione

ARTICOLO 7

Possono essere Soci:

– sostenitori:

Enti, Imprese, Istituzioni e Associazioni che intendano sostenere le attività dell'Associazione.

I Gruppi industriali Soci sostenitori possono iscrivere come Soci ordinari, del tipo di cui alla successiva lett. A, con un limite globale di 10 mila ricercatori, fino ad un massimo di venti aziende. Le aziende così iscritte assumono tutti i diritti del Socio ordinario, tranne quello di voto in Assemblea, che è regolato dall'art. 14.

– ordinari:

- A) Società, Enti, Amministrazioni pubbliche – ivi comprese Università o loro Dipartimenti - che effettuano direttamente attività di ricerca industriale con unità di ricerca apposite;
- B) Società, Enti, Associazioni e Consorzi internazionali, nazionali, regionali o di interessi territoriali specifici (es. distretti), che rappresentano o controllano direttamente o indirettamente imprese svolgenti attività di ricerca industriale, ovvero che abbiano tra i loro scopi quello di favorire la ricerca industriale, nonché Enti a carattere nazionale che ne provvedono al finanziamento e Enti culturali e fondazioni;

– aggregati:

Società piccole e medie con meno di 250 dipendenti, che non facciano parte di grandi gruppi, incluse le start-up innovative.

ARTICOLO 8

L'ammissione dei Soci è affidata al Consiglio Direttivo e la relativa richiesta deve essere avanzata per iscritto.

Il rapporto associativo dura un anno e scade alla conclusione dell'esercizio sociale nel quale è avvenuta l'ammissione ovvero la conferma dell'adesione all'Associazione.

Il rapporto associativo si rinnova tacitamente di anno in anno qualora la disdetta non sia stata comunicata con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro il 30 giugno precedente. Lo stesso preavviso vale per la richiesta di passaggio dalla categoria di Socio sostenitore ad altra categoria.

I Soci devono osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e devono dare, con spirito di solidarietà, la loro collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali.

ARTICOLO 9

L'importo delle quote annuali di associazione e della quota di ammissione è fissato dal Consiglio Direttivo, sulla base delle direttive e dei parametri deliberati nell'anno precedente dalla Assemblea ed inoltre secondo i seguenti criteri:

- per i Soci sostenitori una quota fissa;
- per i Soci ordinari di cui all'art. 7 lett. A una quota fissa più una quota commisurata al numero dei dipendenti addetti alla «ricerca applicata e di sviluppo» secondo i criteri dell'ISTAT ed in base all'ultimo dato disponibile;
- per i Soci ordinari di cui all'art. 7 lett. B una quota fissa;
- per i Soci aggregati una quota fissa.

La quota di associazione deve essere versata anticipatamente non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.

In caso di ritardo, qualora i Soci non provvedano al pagamento dopo formale richiesta, sui versamenti effettuati dopo la data indicata nel comma precedente, decorre l'interesse in ragione di un tasso, deciso annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre al tasso di sconto allora vigente, salvo diversa determinazione del Consiglio stesso.

ARTICOLO 10

La qualità di Socio cessa, oltre che per disdetta presentata nel termine di cui al terzo comma dell'articolo 8, per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il Socio contravvenga agli obblighi stabiliti dal quarto comma dell'articolo 8 ovvero nel caso in cui non provveda al pagamento della quota associativa ai sensi dell'art. 9.

Il rapporto associativo si risolve inoltre anticipatamente, fermo restando l'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso:

- in caso di scioglimento dell'Ente Socio con effetto dalla data di delibera della messa in liquidazione;
- in caso di recesso esercitato nell'ipotesi di modificazione statutaria ai sensi del terzo comma dell'articolo 15.

ARTICOLO 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- I Vicepresidenti;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 12

L'Assemblea generale deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro il primo quadrimestre di ciascun anno. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità ovvero ogni qualvolta sia fatta richiesta motivata da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo dei voti.

La convocazione dovrà essere effettuata mediante apposito avviso contenente l'Ordine del Giorno, da inviare mediante posta elettronica a ciascuno dei Soci, ai Membri del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti, il tutto almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Anche in difetto di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando siano presenti in proprio o tramite rappresentante tutti i Soci.

L'Assemblea potrà essere convocata anche in locali diversi da quelli della Sede sociale o per via telematica, purché in Italia.

Qualora il Consiglio Direttivo lo consideri opportuno, l'Assemblea generale, oltre che in forma congressuale, può essere convocata per deliberare con votazione "ad referendum". Le relative modalità di svolgimento vengono stabilite dal Consiglio Direttivo stesso con apposito regolamento e devono essere ispirate a criteri di massima democraticità e riservatezza; comunque:

- l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la scheda di votazione, l'indicazione del giorno entro il quale la scheda stessa vada rispedita e il giorno in cui verrà effettuato lo scrutinio in seduta pubblica;
- la chiusura della votazione ha luogo non prima di quarantacinque giorni dalla data dell'invio dell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in mancanza, da uno dei Vice - Presidenti, ovvero, in mancanza anche di questi, da persona nominata dalla Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo o i rappresentanti dei Soci.

Il Presidente dell'Assemblea nomina tra i presenti un Segretario ed eventualmente due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO 13

L'Assemblea generale ordinaria:

- procede alla nomina del Presidente e dei Vicepresidenti, dei membri del Consiglio Direttivo nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, nonché alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- procede alla approvazione dei regolamenti;
- delibera sul bilancio consuntivo e preventivo e sui criteri in base ai quali saranno stabilite dal Consiglio Direttivo le quote annuali di associazione eventualmente dettando, per ogni anno, parametri o indici di riferimento;
- delibera sulle questioni di maggiore importanza e sulle direttive di ordine generale circa l'attività dell'Associazione.

L'Assemblea generale straordinaria:

- delibera sulle eventuali modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento della Associazione ai sensi del successivo art. 22.

ARTICOLO 14

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il pagamento delle quote di associazione.

Il Socio sostenitore ha diritto a venti voti.

Prima della Assemblea, il Socio sostenitore potrà ripartire i venti voti tra i Soci da lui iscritti a norma dell'art. 7, che non hanno diritto di voto in proprio, dandone comunicazione scritta al Presidente.

Il Socio ordinario art. 7 lett. A ha diritto di voto nella misura indicata dalla seguente tabella:

fino a	15	addetti alla ricerca industriale				voti	2
" "	250	"	" "	"	"	"	4
" "	750	"	" "	"	"	"	6
" "	2000	"	" "	"	"	"	8
oltre	2000	"	"	"	"	"	10

Il Socio ordinario art. 7 lett. B ha diritto a cinque voti.

Il Socio aggregato ha diritto a un voto.

ARTICOLO 15

Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea generale sia ordinaria sia straordinaria e per la validità delle deliberazioni della stessa, valgono le norme previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Per quanto riguarda la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, le elezioni dei membri di spettanza di ciascuna delle categorie di Soci, come indicato nel successivo articolo 16, avverrà a maggioranza dei voti presenti per ciascuna categoria.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono portate a conoscenza dei Soci e vincolano tutti i Soci stessi anche se assenti o dissenzienti, salvo che per i Soci, i quali per la loro natura siano soggetti a particolari autorizzazioni di legge o da parte di Enti di controllo. In tal caso, i Soci ai quali siano state negate le dovute autorizzazioni ad aderire alle deliberazioni assembleari ovvero nella ipotesi di modificazione statutaria i Soci comunque dissenzienti possono recedere anticipatamente dal rapporto associativo, purché ne diano comunicazione mediante lettera raccomandata entro trenta giorni dalla data di riunione dell'Assemblea o dalla comunicazione della negata autorizzazione.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di otto fino a un massimo di ventuno membri, così ripartiti in rappresentanza e su proposta delle categorie dei Soci:

- tanti Consiglieri quanti sono i Soci sostenitori fino a un massimo di otto,
- due Consiglieri per ciascuna delle categorie art. 7 lettere A e B per i Soci ordinari;
- un Consigliere per i Soci aggregati.

I rimanenti Consiglieri saranno eletti con il criterio di assicurare rappresentanza ai settori di ricerca industriale più significativi.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di Consiglieri, il Consiglio alla prima riunione, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, può provvedere autonomamente e con le maggioranze di cui all'art. 17 terzo comma, alla loro sostituzione per cooptazione chiedendone convalida alla prima Assemblea; i Consiglieri così cooptati dureranno in carica sino alla normale decadenza del Consiglio che li ha nominati.

Il Consiglio, dopo aver svolto l'attività di ricognizione e verifica dei requisiti di rappresentatività e onorabilità, indica tra i suoi componenti un Presidente, i Vicepresidenti e un Segretario del Consiglio e li propone all'Assemblea per la nomina.

Il Consiglio Direttivo provvede all'eventuale istituzione di Comitati di studio o Gruppi di lavoro, nonché alla creazione di centri autonomi di studio o di servizio di cui all'ultimo comma dell'art. 3 che precede.

Dei menzionati Comitati di studio o Gruppi di lavoro possono far parte anche persone che non siano delegati di soci o dipendenti di soci, purché trattisi di persone dotate di specifica competenza ovvero rappresentino Enti la cui collaborazione è ritenuta utile per l'attività sociale.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed alle quote sociali.

La convocazione dovrà essere deliberata mediante apposito avviso contenente l'Ordine del Giorno, da inviare ai membri del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti mediante posta elettronica da spedire almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato almeno sette giorni prima - di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo, in caso di assenza del Presidente, è presieduto da uno dei Vicepresidenti, ovvero, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati rappresentanti di Enti di particolare rilevanza nazionale, la cui presenza possa assicurare un più efficace sviluppo delle attività sociali.

ARTICOLO 18

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la responsabilità della sua guida strategica e del suo buon funzionamento; è investito di tutti i poteri, disgiunti dagli altri membri del Consiglio Direttivo, per l'ordinaria amministrazione nell'ambito di piani di attività approvati dal Consiglio direttivo di cui rende operative le decisioni, avvalendosi del Direttore dell'Associazione.

Spetta, tra l'altro, al Presidente:

- a) dirigere i lavori dell'Assemblea;
- b) presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Presidente tiene le relazioni Istituzionali dell'Associazione, sovrintende e ne promuove lo sviluppo, ne rappresenta all'esterno le attività e ne tutela l'autorevolezza scientifica e culturale.

ARTICOLO 18 bis

Il/i Vicepresidente/i collabora/no con il Presidente ed esercita/no le funzioni delegate dal Presidente con l'approvazione del Consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le attribuzioni di cui all'art 18 spettano ai Vicepresidenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, al Consigliere più anziano di età. La sottoscrizione di chi firma fa prova, anche nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento di chi lo precede nella carica.

ARTICOLO 19

Il Direttore esercita i poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione salvo per quanto sia espressamente riservato all'Assemblea generale dalla legge e dal presente Statuto; è responsabile del coordinamento del personale, e del rispetto e raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali stabiliti dal Consiglio direttivo, tra cui quello relativo alla redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, nonché all'assunzione di dipendenti determinandone mansioni e retribuzione sentito il parere del Consiglio Direttivo. Il Direttore può essere un dipendente, un Consigliere o un esterno e viene nominato dal Consiglio Direttivo che ne determina le attribuzioni, la retribuzione e la durata dell'incarico.

ARTICOLO 20

La corretta gestione dell'Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dall'Assemblea generale. I membri supplenti subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo.

Tra i membri effettivi, l'Assemblea nomina il Presidente del Collegio. In caso di dimissioni o decesso dello stesso, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Presidente, chiedendone convalida alla prima Assemblea.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione sul bilancio annuale, possono accertare la consistenza di cassa e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Durata e scioglimento

ARTICOLO 21

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'attivo netto ad altri organismi, aventi finalità analoghe.

Controversie

ARTICOLO 23

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea generale; essi giudicheranno «ex bono et aequo» senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

L'AIRI è stata costituita con atto a rogito Notaio Enrico Castellini di Roma, in data 18 dicembre 1974 (rep. n. 158655, registrato a Roma - 1° Ufficio Atti Pubblici in data 7 gennaio 1975, al n. 196 del vol. 236)

Lo Statuto è stato modificato:

- il 13 dicembre 1977, con atto a rogito Notaio Enrico Castellini di Roma (rep. n. 176790, reg. a Roma - 1° Ufficio Atti Pubblici in data 30 dicembre 1977, al n. 11313 del vol. 565);
- il 27 aprile 1983, con atto a rogito Notaio Simonetta Nelli Petrone di Roma (rep. n. 2644, reg. a Roma - 1° Ufficio Atti Pubblici in data 17 maggio 1983, al n. 19378 serie 1B);
- il 10 maggio 1999, con atto a rogito Notaio Simonetta Nelli Petrone di Roma (rep. n. 9740, reg. a Roma - Atti Pubblici – in data 25 maggio 1999);
- il 2 dicembre 2021, con atto a rogito Notaio Sabina Gisolfi di Roma (rep. n. 1313, reg. a Roma - Atti Pubblici – in data 16 dicembre 2021 al n. 43622/1T).